SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 182**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 5 agosto 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 29 luglio 1991, n. 237.

Nuove disposizioni per il corso superiore di polizia tributaria ed istituzione del corso di polizia tributaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nuova struttura del corso superiore di polizia tributaria

1. Il corso superiore di polizia tributaria provvede all'alta qualificazione professionale degli ufficiali superiori della Guardia di finanza, mediante il perfezionamento ed il completamento della loro preparazione tecnica e culturale, ai fini dell'assolvimento di incarichi di particolare rilievo in campo operativo e presso gli organi di alta direzione del Corpo, nonché di funzioni di comando di elevato impegno.

2. Il corso superiore di polizia tributaria ha la durata di un anno accademico ed il numero dei frequentatori da ammettere al medesimo è stabilito annualmente con decreto del Ministro delle finane.

3. L'ammissione al corso superiore di polizia tributaria è subordinata all'esito favorevole di un apposito esame ed all'ordine della graduatoria compilata in base alle risultanze del medesimo.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria

1. All'esame per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria possono essere ammessi i maggiori ed i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza che ne facciano domanda, i quali, alla data del 1° gennaio dell'anno di indizione del concorso:

a) abbiano già compiuto il periodo di comando richiesto ai fini dell'avanzamento al grado di colonnello;

b) non siano ricompresi nei primi due terzi dell'organico dei tenenti colonnelli;

c) siano stati giudicati idonei al termine del corso di polizia tributaria di cui all'articolo 5;

d) siano in possesso dell'attestato di 2° livello di conoscenza della lingua inglese, rilasciato dalla scuola di lingue estere dell'Esercito, conseguito o confermato non oltre i due anni precedenti.

2. La partecipazione all'esame per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria non è ammessa per più di due volte.

Art. 3.

Istruttoria della domanda di ammissione agli esami

1. Sulla domanda di ammissione all'esame previsto dall'articolo 2 esprimono parere i superiori gerarchici e decide la commissione superiore di avanzamento, tenendo conto dei requisiti complessivi e dei precedenti di carriera e di servizio degli ufficiali.

2. Gli esami previsti dal presente articolo vengono indetti annualmente, alla data del 1° gennaio, con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 4.

Vantaggi di carriera connessi al corso superiore di polizia tributaria

1. La frequenza ed il superamento con esito favorevole del corso superiore di polizia tributaria previsto dall'articolo 1 costituisce titolo per l'avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Istituzione del corso di polizia tributaria

1. Il corso di polizia tributaria provvede ad assicurare ai capitani della Guardia di finanza un'elevata qualificazione professionale mediante l'aggiornamento e l'affinamento della loro preparazione tecnica e culturale e l'acquisizione di comuni metodologie di lavoro, ai fini dell'assolvimento di impegnativi incarichi in campo operativo e presso organi di direzione del Corpo.

2. Al corso di polizia tributaria sono ammessi, secondo l'ordine di anzianità, i capitani della Guardia di finanza non compresi nel primo terzo del ruolo di appartenenza e nel numero stabilito annualmente con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 6.

Regolamento per l'ammissione e la frequenza del corso di polizia tributaria e del corso superiore di polizia tributaria

1. Alle modalità di svolgimento dell'esame di ammissione ed alla disciplina organizzativa del corso superiore di polizia tributaria nonché alle modalità di ammissione e di svolgimento del corso di polizia tributaria si provvede con apposito regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 7.

Norme transitorie

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 ed alla tabella n. 2 allegata alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, e successive modificazioni, nonché di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 5 gennaio 1989, n. 46, si applicano esclusivamente ai maggiori ed ai capitani che non hanno titolo alla frequenza del corso di polizia tributaria previsto dall'articolo 5 o che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non frequentino o non abbiano frequentato i corsi di cui al comma 3 del presente articolo.

2. Agli ufficiali ammessi al corso superiore di polizia tributaria che, per effetto dell'articolo 4, comma 1, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, abbiano conseguito o conseguiranno la promozione al grado di tenente colonnello durante la frequenza del corso, i vantaggi di carriera conseguenti all'applicazione del «Titolo scuola di polizia tributaria» sono attribuiti anche nel grado di tenente colonnello nella misura pari a un quarto dell'organico del grado di maggiore, ridotto del cinque per cento.

3. I corsi di polizia tributaria, già indetti con decreto del Ministro delle finanze, aventi modalità e contenuti conformi a quelli stabiliti con il decreto previsto dall'articolo 6, sono equiparati a tutti gli effetti al corso di polizia tributaria previsto dall'articolo 5. Tale equiparazione è dichiarata con apposito decreto del Ministro delle finanze.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 luglio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti.

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è così formulato:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note all'art. 7:

— L'art. 5 della legge n. 887/1966 (Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza) è così formulato:

«Art. 5. — I maggiori ed i capitani sono ammessi a frequentare il corso superiore di polizia tributaria, della durata di due anni accademici, nel numero stabilito dal Ministro per le finanze, subordinatamente all'esito favorevole di un esame e nell'ordine della graduatoria compilata in base alle risultanze dello stesso. Possono essere ammessi all'esame i maggiori ed i capitani che ne facciano domanda.

I capitani devono avere compiuto, alla data in cui vengono indetti gli esami, il periodo di comando richiesto ai fini dell'avanzamento dalla tabella 1 allegata alla presente legge e devono essere compresi, alla data anzidetta, nel primo terzo dell'organico del grado.

Sulle domande di ammissione agli esami di cui sopra esprimono pareri i superiori gerarchici, fino al comandante di Corpo, e decide la commissione ordinaria di avanzamento, tenuto conto dei requisiti complessivi e dei precedenti di carriera e di servizio degli ufficiali.

I capitani ammessi al corso superiore di polizia tributaria sono dispensati dall'obbligo della frequenza del corso superiore d'istituto; essi possono essere valutati per l'avanzamento anche se non abbiano frequentato detto corso.

Gli esami previsti dal presente articolo vengono indetti annualmente, alla data del 1° gennaio, con decreti del Ministro per le finanze».

— La tabella 2 allegata alla legge n. 887/1966 è la seguente:

«TABELLA 2

VANTAGGI DI CARRIERA PER GLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Titolo per conseguire il vantaggio di carriera	Aliquota di organico per gradi (a) Maggiore
1. Corso superiore di polizia tributaria Avere superato il corso (b)	1/4 dell'organico del grado
2. Corso superiore di stato maggiore Avere superato il corso (b)	1/4 dell'organico del grado

(*a*) Le frazioni uguali o superiori a 0,5 sono arrotondate all'unità per eccesso.

(*b*) I capitani ammessi alla frequenza dei corsi superiori di polizia tributaria o di Stato maggiore conseguono il vantaggio di carriera nel grado di maggiore».

— Il D.P.R. n 46/1989 concerne: «Approvazione del regolamento per l'ammissione e la frequenza al corso superiore di polizia tributaria per ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza».

— L'art. 4, comma 1, della legge n. 404/1990 (Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza) è così formulato:

«1. Con l'entrata in vigore della presente legge, i maggiori in servizio permanente effettivo dei carabinieri con anzianità di servizio, dalla data di conseguimento del grado di tenente dei carabinieri dello stesso ruolo, pari o superiore ai diciassette anni o, se più favorevole, con anzianità di grado pari o superiore a quattro anni, sono valutati e, se idonei, promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento delle predette anzianità. La stessa disposizione si applica per i maggiori in servizio permanente effettivo del Corpo della guardia di finanza con esclusivo riferimento all'anzianità di grado pari o superiore a quattro anni».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5365):

Presentato dal Ministro delle finanze (FORMICA) l'11 gennaio 1991.

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede legislativa, il 12 febbraio 1991, con pareri delle commissioni I, V, VI e VII.

Esaminato dalla IV commissione il 13 marzo 1991; 7, 15 maggio 1991 e approvato il 20 giugno 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2902):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede deliberante, il 9 luglio 1991, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione e approvato il 17 luglio 1991.

91G0282

LEGGE 29 luglio 1991, n. 238.

Modifica dell'articolo 7 della legge 25 maggio 1989, n. 190, in materia di idoneità al volo e alla navigazione degli allievi ufficiali del ruolo speciale della Guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 7 della legge 25 maggio 1989, n. 190, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. — *1.* Gli allievi ufficiali del ruolo speciale dichiarati vincitori del concorso sono sottoposti ad accertamenti volti a verificare la loro idoneità al volo ed alla navigazione.

2. Il giudizio di idoneità viene espresso da un'apposita commissione la cui nomina e composizione sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

3. L'allievo riconosciuto non idoneo è escluso dal corso».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 luglio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 7 della legge n. 190/1989 (Disposizioni sulla revisione dei ruoli degli ufficiali, sull'incremento degli organici e sull'impiego della Guardia di finanza, nonché sulla durata in carica del comandante in seconda del Corpo e sulla vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio) è così formulato:

«Art. 7. — 1. L'accertamento dell'attitudine psico-fisica dei candidati ai concorsi per il ruolo normale e speciale degli ufficiali della Guardia di finanza avviene nel corso di un periodo di prova della durata di trenta giorni».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4974):

Presentato dal Ministro delle finanze (FORMICA) il 17 luglio 1990.

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede legislativa, il 25 luglio 1990, con pareri delle commissioni I, VI e IX.

Esaminato dalla IV commissione il 3, 23, 25 ottobre 1990; 6 novembre 1990, 13 febbraio 1991; 13, 20 marzo 1991 e approvato il 7 maggio 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2807):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede deliberante, il 21 maggio 1991, con pareri delle commissioni 1ª e 8ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 26 giugno 1991 e approvato il 17 luglio 1991.

91G0283

LEGGE 30 luglio 1991, n. 239.

Modifica dell'articolo 39 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, concernente i requisiti per l'insegnamento nelle scuole materne.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 39 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è sostituito dal seguente:

«Art. 39 *(Articolo 37, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).* — *1.* Il personale insegnante delle scuole materne deve essere fornito di titolo di studio legale di abilitazione

all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio rilasciato dagli istituti magistrali».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il R.D. n. 577/1928 reca: «Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche emanate in virtù dell'art. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3602):

Presentato dall'on. MASINI ed altri il 2 febbraio 1989.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 9 marzo 1989, con pareri delle commissioni I e VII.

Esaminato dalla XI commissione e approvato il 19 ottobre 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1916):

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 6 novembre 1989, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 26 giugno 1991 e approvato il 23 luglio 1991.

91G0285

DECRETO LEGISLATIVO 23 luglio 1991, n. 240.

Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico - GEIE, ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, che all'art. 17 prevede l'emanazione di un decreto legislativo per dare attuazione al regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2137/85 relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Al Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) previsto dal regolamento CEE n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 ed avente sede nel territorio dello Stato, si applicano, per quanto non disposto dal suddetto regolamento, le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Forma del contratto

1. Il contratto di GEIE e le relative modifiche devono essere fatti per iscritto, a pena di nullità.

Art. 3.

Iscrizione e deposito

1. L'iscrizione e il deposito degli atti e delle indicazioni relativi al GEIE, prescritti dagli articoli 6, 7 e 10 del regolamento CEE n. 2137/85, devono essere effettuati a cura degli amministratori, nel termine di trenta giorni, presso il registro delle imprese nella cui circoscrizione il GEIE ha sede. Se gli amministratori non provvedono, ciascun membro può provvedervi a spese del GEIE.

2. Copia integrale o parziale di ogni atto per il quale è prescritta l'iscrizione o il deposito a norma degli articoli 6, 7 e 10 del regolamento CEE n. 2137/85 deve essere rilasciata a chiunque ne faccia richiesta, anche per corrispondenza, senza che il costo di tale copia possa eccedere il costo amministrativo.

3. Fino all'attuazione del registro delle imprese, l'iscrizione e il deposito degli atti e delle indicazioni di cui al comma 1 si effettuano secondo le disposizioni degli articoli 100 e 101 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Art. 4.

Pubblicità

1. Devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel termine di trenta giorni dalla iscrizione o dal deposito nel registro delle imprese, a cura degli amministratori:

a) gli atti e le indicazioni di cui agli articoli 8, lettere *a)* e *b)*, e 11 del regolamento CEE n. 2137/85;

b) gli atti e le indicazioni di cui all'art. 8, lettera *c)*, del regolamento CEE n. 2137/85, in forma di estratto recante la menzione del deposito o dell'iscrizione nel registro delle imprese.

2. Gli effetti della pubblicazione sono regolati dall'articolo 2457-*ter* del codice civile.

3. Le indicazioni di cui all'art. 11 del regolamento CEE n. 2137/85 devono essere trasmesse, a cura degli amministratori del GEIE, all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione di esse nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Se gli amministratori non provvedono secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 3, ciascun membro può provvedervi a spese del GEIE.

Art. 5.

Persona giuridica amministratore

1. Può essere nominato amministratore anche una persona giuridica, la quale esercita le relative funzioni attraverso un rappresentante da essa designato.

2. Nel caso di cui al comma 1, devono essere depositati presso il registro delle imprese la denominazione e la sede della persona giuridica amministratore, nonché il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza del rappresentante designato.

3. Il rappresentante assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previste a carico degli amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore.

Art. 6.

Esclusione di diritto

1. È escluso di diritto il membro del GEIE che sia dichiarato fallito, ovvero ammesso alla procedura di concordato preventivo o assoggettato alla liquidazione coatta amministrativa.

Art. 7.

Scritture contabili

1. Il GEIE deve tenere i libri e le altre scritture contabili a norma degli articoli 2214 e seguenti del codice civile, indipendentemente dalla natura dell'attività svolta.

2. Gli amministratori del GEIE redigono lo stato patrimoniale e il conto economico, li sottopongono alla approvazione dei membri e provvedono al loro deposito entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 8.

Liquidazione

1. La liquidazione del GEIE è regolata dagli articoli 2275 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

2. La sentenza che dichiara la nullità a norma dell'art. 15 del regolamento CEE n. 2137/85 nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 9.

Fallimento del GEIE

1. Il GEIE che esercita una attività commerciale si scioglie per la dichiarazione di fallimento. In tal caso la responsabilità illimitata dei membri è regolata dall'articolo 151 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 10.

Opere, forniture e lavori pubblici
Legislazione antimafia

1. Si applicano al GEIE le disposizioni in materia di concessioni ed appalti per opere o lavori pubblici o di pubblica utilità o per forniture pubbliche stabilite per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi, nonché le disposizioni dell'art. 23-*bis* della legge 8 agosto 1977, n. 584, e dell'art. 6, comma 3, della legge 17 febbraio 1987, n. 80.

2. Si applicano altresì al GEIE le disposizioni delle leggi 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1982, n. 646, e 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11.

Imposte dirette

1. Il GEIE non è soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi.

2. Il GEIE residente nel territorio dello Stato e quello non residente avente nello Stato una stabile organizzazione debbono presentare la dichiarazione dei redditi agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi dovute dai membri del Gruppo, secondo le disposizioni contenute nel titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e tenere le scritture contabili prescritte nel titolo II del decreto stesso.

3. Il GEIE è obbligato altresì ad effettuare le ritenute previste nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed a presentare la dichiarazione di cui all'art. 7 del decreto stesso.

4. I redditi e le perdite del GEIE, determinati secondo le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono imputati a ciascun membro, agli effetti delle imposte ivi indicate, indipendentemente dall'effettiva percezione, nella proporzione prevista nel rispettivo contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali. Ai fini dell'applicazione delle imposte nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato si considerano prodotti nel territorio stesso i redditi e le perdite imputati ai membri non residenti.

5. Le ritenute subite dal GEIE sono comunque a titolo di acconto e si scomputano dall'imposta personale dovuta da ciascun membro.

6. La quota di reddito o di perdita derivante ai soggetti residenti dalla partecipazione in un GEIE non residente nel territorio dello Stato concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o del reddito delle persone giuridiche. Si applicano le disposizioni degli articoli 15 e 92 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 12.

Imposte indirette

1. All'art. 4 della tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo la lettera *f)*, è aggiunta la seguente:

«*g)* atti propri dei gruppi europei di interesse economico . . . . 1 %».

2. Allo stesso articolo, dopo la nota VI), è aggiunta la seguente:

«VII) Per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico, contemplati alle lettere *a)*, n. 4, *c)* e *d)*, n. 1, si applicano le imposte ivi rispettivamente previste.».

3. Gli atti di trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi, di cui alla lettera *g)* dell'art. 4 della tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, scontano l'imposta ipotecaria di trascrizione e l'imposta catastale in misura fissa.

Art. 13.

Sanzioni

1. Agli amministratori e ai liquidatori del GEIE si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2621, n. 1, 2622, 2624 e 2625 del codice civile.

2. Agli amministratori e ai liquidatori del GEIE che omettono di eseguire, nel termine prescritto, una comunicazione, un deposito o una richiesta di pubblicazione previsti dal regolamento CEE n. 2137/85 ovvero dal presente decreto, o li eseguono in maniera incompleta, si applica la sanzione prevista dall'art. 2626 del codice civile.

3. Agli amministratori e ai liquidatori del GEIE che violano le disposizioni dell'art. 25 del regolamento CEE n. 2137/85 si applica la sanzione prevista dall'art. 2627 del codice civile.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

CARLI, *Ministro del tesoro*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

91G0272

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1991, n. 241.

Regolamento di attuazione dell'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, concernente ristrutturazione e potenziamento della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 10;

Vista la legge 15 dicembre 1960, n. 1483;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la tabella XIV allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, ivi compreso il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 gennaio 1989 di attuazione, per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'art. 11 della legge 27 ottobre 1988, n. 482, recante soppressione dei ruoli speciali;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 15 luglio 1988 e in data 12 dicembre 1990 con i quali sono state rideterminate le competenze degli uffici a livello dirigenziale della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 aprile 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1991;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Funzioni della Direzione generale

1. La Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base esercita le seguenti funzioni:

a) cura e predispone gli atti di propria competenza connessi all'applicazione delle leggi afferenti il settore del petrolio, del metano, del carbone, del nucleare, dell'energia elettrica, del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili;

b) cura gli adempimenti necessari ai fini dell'esercizio della vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sull'attività dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) e, per quanto di competenza, sull'attività dell'Istituto nazionale di fisica nucleare;

c) fornisce supporto al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il coordinamento della politica energetica, in particolare per gli aspetti di collaborazione con le altre amministrazioni, di rapporti informativi con il Parlamento, di elaborazione di studi statistici, di rapporti con il Comitato interministeriale prezzi (CIP) in ordine alla politica tariffaria e dei prezzi, di armonizzazione della politica energetica con lo sviluppo dell'industria nazionale;

d) analizza e predispone proposte di provvedimenti normativi sulle tematiche di propria competenza;

e) fornisce indirizzi e supporto alle amministrazioni locali per l'attuazione di programmi territoriali sulle tematiche di propria competenza;

f) cura i rapporti nell'ambito della Comunità europea e di altri organismi internazionali in tema di politica energetica e i rapporti con le amministrazioni di altri Paesi per le materie di propria competenza;

g) cura e predispone tutti gli atti necessari per l'esercizio di ogni altra attribuzione in materia energetica demandata da leggi e regolamenti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

Aumento delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali

1. Le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono aumentate di undici posti, di cui uno di dirigente superiore e dieci di primo dirigente. Il quadro *C* della tabella XIV allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è conseguentemente sostituito dall'allegato 1 al presente decreto.

Art. 3.

Struttura della Direzione generale

1. La Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base è strutturata su sei uffici a livello dirigenziale *D* e su diciotto uffici a livello dirigenziale *E*.

2. Due uffici a livello di funzioni dirigenziali *D* svolgono funzioni di vice direttore generale. I restanti quattro uffici a livello di funzioni dirigenziali *D* svolgono funzioni di coordinamento di due o più uffici a livello dirigenziale *E*, rispettivamente nei settori del petrolio, dell'energia elettrica, dei combustibili solidi e gassosi e del risparmio e fonti rinnovabili.

3. La Direzione generale si avvale altresì di tre dirigenti superiori e di quattro primi dirigenti con funzioni, rispettivamente, di consigliere ministeriale aggiunto e di vice consigliere ministeriale con compiti di studio e ricerca. Uno dei consiglieri ministeriali aggiunti svolge altresì funzioni organizzative e di segretariato a supporto del direttore generale.

4. Le conseguenti modifiche alla ripartizione interna delle competenze ed all'ordinamento interno degli uffici sono attuate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 15 dicembre 1960, n. 1483.

5. Ai fini della copertura dei posti di funzione di cui ai commi 1 e 3 si fa ricorso ai dirigenti di cui al quadro *C* della tabella XIV allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come modificato dall'allegato 1 al presente decreto, nonché a tre dirigenti superiori, di cui uno con funzioni di vice direttore generale e due con funzioni di consigliere ministeriale aggiunto, ed a quattro primi dirigenti, con funzioni di direttore di divisione, fra quelli di cui al quadro *A* della medesima tabella XIV.

Art. 4.

Aumento delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali

1. Ai fini del potenziamento della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base, le dotazioni organiche complessive delle qualifiche funzionali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono aumentate di novanta posti, secondo la seguente articolazione:

a) dieci posti di ottavo livello;
b) venti posti di settimo livello;
c) venti posti di sesto livello;
d) dieci posti di quinto livello;
e) dieci posti di quarto livello;
f) dieci posti di terzo livello;
g) dieci posti di secondo livello.

2. Alla rideterminazione delle dotazioni organiche dei profili professionali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in relazione all'aumento

delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali di cui al comma 1, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, fermo restando che l'aumento d'organico di cui al medesimo comma 1 è riservato alla dotazione della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base.

Art. 5.

Segreteria tecnico-operativa

1. Presso la Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita una «segreteria tecnico-operativa» con funzioni di consulenza e supporto alla Direzione generale nelle materie di sua competenza.

2. La segreteria di cui al comma 1 è costituita da dieci esperti, di cui uno con funzioni di responsabile. I relativi incarichi quinquennali sono conferiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base, nel rispetto dei criteri e dei requisiti previsti dall'art. 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

3. La segreteria di cui al presente articolo opera secondo le disposizioni del direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base; il responsabile della segreteria ne cura l'organizzazione e ne dirige l'attività.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BODRATO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

CARLI, *Ministro del tesoro*

GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1991
Registro n. 14 Industria, foglio n. 172

ALLEGATO 1
(previsto dall'art. 2, comma 1)

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
(*Omissis*).				
Quadro C - DIRIGENTI PER I SERVIZI DELL'ENERGIA				
D	Dirigente superiore	6	Vice direttore generale	1
			Capo servizio	4
			Consigliere ministeriale aggiunto	1
E	Primo dirigente	18	Dirèttore di divisione	14
			Vice consigliere ministeriale	4
		24		

91G0289

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 dicembre 1990.

Chiusura della questione liquidatoria della Cassa soccorso per il personale della Società autolinee Carnia Cadore S.r.l., in Tolmezzo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individua le casse di soccorso per il personale dipendente dalle aziende autoferrotranviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette casse;

Visto l'art. 77 della legge 22 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Considerato che per la «Cassa soccorso per il personale della Società autolinee Carnia Cadore S.r.l.» di Tolmezzo (Udine), questo Ispettorato generale ha provveduto al ripiano del disavanzo relativo all'anno finanziario 1979 per un importo di L. 138.230;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa soccorso per il personale della Società autolinee Carnia Cadore S.r.l. è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

La gestione della Cassa soccorso da parte del commissario liquidatore si è conclusa al 31 dicembre 1979 con un disavanzo di L. 138.230, ripianato da questo Ispettorato mediante prelevamento dal conto acceso presso la Tesoreria centrale in applicazione del citato art. 77 della legge n. 833/1978.

Il presente decreto, corredato della relazione illustrativa, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1991
Registro n. 18 Tesoro, foglio n. 161

91A3484

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 maggio 1991.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Imperia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota dell'intendenza di finanza di Imperia con la quale si comunicano la causa e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Imperia e si richiede l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla seguente causa:

in data 24 ottobre 1990: disinfestazione locali;

Ritenuto che la suesposta causa deve ritenersi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sotto indicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 24 OTTOBRE 1990

Regione Liguria:

ufficio tecnico erariale di Imperia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 1991

Il Ministro: FORMICA

91A3464

DECRETO 26 luglio 1991.

Determinazione del periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Messina.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Messina dalla quale risulta che i giorni 5, 6 e 7 giugno 1991 il predetto ufficio non ha funzionato a causa della disinfestazione dei locali in cui ha sede la citata intendenza;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della citata intendenza di finanza e rientra, pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Messina è accertato per i giorni 5, 6 e 7 giugno 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1991

Il Ministro: FORMICA

91A3463

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 30 luglio 1991.

Approvazione del modello del foglio del registro dei programmi trasmessi da emittenti private.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 20 della legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato;

Considerato che occorre approvare il modello di registro su cui le singole emittenti radiotelevisive devono annotare settimanalmente i dati relativi ai programmi trasmessi, nonché la loro provenienza o la specificazione della loro autoproduzione;

Decreta:

Il registro di cui all'art. 20 della legge 6 agosto 1990, n. 223, deve essere composto di fogli conformi al modello allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1991

Il Ministro: VIZZINI

ALLEGATO

MODELLO DI FOGLIO DEL REGISTRO DEI PROGRAMMI TRASMESSI

Foglio numero ....

(Denominazione dell'emittente)

Tipo di trasmissioni .... Ambito delle trasmissioni ....
(specificare se radiofoniche o televisive) (specificare se nazionali o locali)

Data	Titolo del programma trasmesso	Orario di inizio	Orario di fine	Provenienza (specificare se autoprodotto)

91A3486

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 18 aprile 1991.

Delega di attribuzioni del Ministro del turismo e dello spettacolo per atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato sen. Antonio Muratore e on. Luciano Rebulla.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 17 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Pesidente della Repubblica del 17 aprile 1991, con il quale il sen. dott. Antonio Muratore e l'on. dott. Luciano Rebulla sono stati nominati Sottosegretari di Stato al Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Considerata l'opportunità di delegare talune attribuzioni ai predetti Sottosegretari di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Salve le competenze attribuite al Ministro dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e dall'art. 4 del presente decreto e ferma, in ogni caso, la facoltà del Ministro di avocare singoli affari, ai Sottosegretari di Stato sen. dott. Antonio Muratore e on. dott. Luciano Rebulla, sono state delegate le attribuzioni indicate nei successivi articoli 2 e 3.

Art. 2.

Il Sottosegretario di Stato sen. dott. Antonio Muratore è delegato a presiedere, in caso di assenza o impedimento del Ministro:

le due commissioni per le attività teatrali di prosa, costituite rispettivamente con l'art. 7 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327 e con l'art. 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, e successive modificazioni;

la commissione per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante di cui all'art. 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337;

la commissione di appello per l'ammissione alla programmazione obbligatoria di cui all'art. 47 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Allo stesso Sottosegretario di Stato è delegata la firma degli atti relativi a:

rilascio del nulla-osta all'apertura di sale teatrali e cinematografiche;

rapporti con gli enti di previdenza ed assistenza che operano nel settore dello spettacolo;

vigilanza sugli enti lirici, fatta eccezione per gli atti di nomina degli organi di amministrazione e di controllo che restano riservati alla firma del Ministro;

vigilanza sul Centro sperimentale di cinematografia, fatta eccezione per gli atti di nomina degli organi di amministrazione e di controllo che restano riservati alla firma del Ministro;

vigilanza sull'Ente nazionale italiano turismo (E.N.I.T.), sull'Automobile club d'Italia (A.C.I.) e sugli automobile clubs provinciali e locali, fatta eccezione per le designazioni degli organi di amministrazione e di controllo e per atti di particolare rilevanza che restano riservati alla firma del Ministro;

riparto del lavoro tra le sezioni della revisione cinematografica di cui all'art. 2 della legge 21 aprile 1962, n. 161;

rapporti con il Ministero dei trasporti per la concessione delle facilitazioni tariffarie nel settore dello spettacolo;

missioni nel territorio nazionale degli addetti alla propria segreteria particolare.

Al Sottosegretario di Stato sen. dott. Antonio Muratore è delegata inoltre, la firma degli atti concernenti il Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) fatta eccezione per le designazioni degli organi di amministrazione e di controllo e per atti di particolare rilevanza che restano riservati alla firma del Ministro.

Lo stesso Sottosegretario di Stato è delegato alla risposta ad interrogazioni ed interpellanze ed alla partecipazione a risoluzioni in commissione, salvo casi di particolare rilevanza che richiedono l'intervento del titolare del Dicastero.

Art. 3.

Il Sottosegretario di Stato on. dott. Luciano Rebulla è delegato a presiedere, in caso di assenza o impedimento del Ministro:

la commissione centrale per la cinematografia di cui all'art. 3 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

la commissione centrale per la musica di cui all'art. 3 della legge 14 agosto 1967, n. 800.

Allo stesso Sottosegretario è delegata la firma degli atti relativi a:

adempimenti relativi alle provvidenze concesse, in epoca anteriore al trasferimento delle funzioni amministrative statali alle regioni per la ricettività turistica ed alberghiera;

nomina all'impiego, promozioni, trasferimenti, sanzioni disciplinari superiori alla riduzione dello stipendio e sospensione cautelare facoltativa riguardanti il personale di concetto, esecutivo ed ausiliario;

agenzie di viaggio gestite da persone fisiche e giuridiche straniere e visti di ingresso e di soggiorno in Italia ad operatori turistici stranieri;

riparto del lavoro tra le sezioni della revisione teatrale di cui all'art. 11 della legge 21 aprile 1962, n. 161;

nulla-osta per la proiezione in pubblico di film nazionali e per l'ammissione dei minori agli spettacoli teatrali, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161;

vigilanza sul Club alpino italiano (C.A.I.), fatta eccezione per le designazioni degli organi di amministrazione e di controllo che restano riservati alla firma del Ministro;

missioni nel territorio nazionale degli addetti alla propria segreteria particolare;

riconoscimento della nazionalità italiana a lungometraggi e cortometraggi di cui agli articoli 4 e 10 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

programmazione obbligatoria dei lungometraggi e cortometraggi nazionali, di cui agli articoli 5 e 13 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Lo stesso Sottosegretario di Stato è delegato alla risposta ad interrogazioni ed interpellanze ed alla partecipazione a risoluzioni in commissione, salvo casi di particolare rilevanza che richiedono l'intervento del titolare del Dicastero. È delegato, altresì, ai sensi dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, a presiedere la delegazione ministeriale incaricata di stipulare gli accordi decentrati, previsti dagli articoli 10, terzo comma, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.

Art. 4.

Sono comunque riservati al Ministro tutti gli atti e le questioni di rilievo politico di particolare importanza amministrativa ed economica, nonché gli atti relativi alle materie concernenti i rapporti internazionali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 18 aprile 1991

Il Ministro: TOGNOLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1991
Registro n. 7 Turismo, foglio n. 53

91A3442

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 19 giugno 1991.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la proposta di modifica allo statuto, formulata dal senato accademico nella seduta del 18 dicembre 1990, per la scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, acquisiti i pareri favorevoli del consiglio della facoltà interessata e del consiglio di amministrazione;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso per la suddetta scuola nella seduta del 13 aprile 1991 e trasmesso a questa Università con ministeriale del 14 maggio 1991, prot. n. 1983;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con il decreto indicato in premessa, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 241, ultimo comma, relativo alla scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni è soppresso e sostituito dal seguente:

«Art. 241, ultimo comma. — In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti, determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ferrara, 19 giugno 1991

Il rettore: ROSSI

91A3446

UNIVERSITÀ DI SALERNO

DECRETO RETTORALE 18 giugno 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1968, n. 1468, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge n. 168, del 9 maggio 1989, con la quale viene istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 1989;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Atteso che il presente decreto è uniforme alla tipologia nazionale di riordino della facoltà di ingegneria;

Visto il decreto rettorale n. 3273, del 10 settembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1990, con il quale è stata istituita presso l'Università di Salerno, la facoltà di ingegneria - sede decentrata di Benevento;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 16 marzo 1991;

Viste le delibere di adeguamento al predetto parere delle autorità accademiche di questa Università:

a) della facoltà di ingegneria del 27 maggio 1991;

b) del senato accademico del 12 giugno 1991;

c) del consiglio di amministrazione del 17 giugno 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Salerno, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse è ulteriormente modificato come appresso, per la parte relativa alla facoltà di ingegneria — corso di laurea in ingegneria informatica — sede decentrata di Benevento:

Gli articoli 58, 59, 60 e 61 soppressi con decreto rettorale n. 3924, del 20 dicembre 1990, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 58. — L'accesso al corso di laurea per la facoltà di ingegneria di Benevento è regolato dalle disposizioni di legge.

La facoltà di ingegneria conferisce le seguenti lauree:

1) ingegneria informatica.

La durata degli studi è di cinque anni.

Allo scopo di permettere l'approfondimento in un particolare campo sia di competenze di tipo metodologico sia di tecniche progettuali, realizzative e di gestione, il sopraindicato corso di laurea prevede gli indirizzi sottoriportati:

1) automatica e sistemi di automazione industriale;

2) sistemi e applicazioni informatici.

Dell'indirizzo seguito viene fatta menzione sul certificato di laurea. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «Dottore in ingegneria informatica».

Art. 59. — Ciascuno dei cinque anni di corso può essere articolato in due periodi didattici (semestri), ciascuno della durata di almeno tredici settimane di effettiva attività. Al termine di ogni semestre, e prima dell'inizio del primo semestre nell'anno accademico successivo, è prevista una sessione di esami della durata di almeno quattro settimane.

Ciascun anno di corso comporta un totale di almeno seicento ore di attività didattico-formativa, teorica, teorico-pratica, comprensiva delle attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzioni e discussioni di progetti ed elaborati, ecc.).

L'attività didattico formativa è organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrali. Il corso di insegnamento monodisciplinare è costituito da ottanta-centoventi ore di attività didattiche. Per motivate necessità didattiche possono essere istituiti corsi di insegnamento monodisciplinari di durata ridotta, costituiti da quaranta-sessanta ore di attività didattiche, corrispondenti a mezza annualità.

Il corso di insegnamento integrato è costituito come un corso di insegnamento monodisciplinare, ma le lezioni sono svolte in moduli coordinati di almeno venti ore ciascuno da due, o al più di tre, professori di ruolo che faranno tutti parte della commissione di esame.

Qualora l'ampiezza della materia lo richieda, possono essere istituiti più insegnamenti distinti, posti in successione nel tempo e specificati mediante l'aggiunta dell'indicazione I, II ecc.

Nell'ambito della sperimentazione didattica, e allo scopo di utilizzare esperienze e professionalità esterne nella predisposizione dei *curricula*, il corso di laurea può inoltre utilizzare annualmente anche altri moduli didattici, quali corsi intensivi brevi, seminari e laboratori, quotandoli in frazioni di annualità fino alla concorrenza massima di due annualità per l'intero corso di studi.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea, lo studente deve aver seguito insegnamenti ufficiali, scelti sulla base di quanto stabilito nei successivi articoli e superato i relativi esami per un numero minimo di ventinove annualità.

Per l'iscrizione agli anni successivi al primo, lo studente dovrà aver superato il seguente numero di annualità e relativi esami, scelti tra quelli indicati dal consiglio di corso di laurea: due per l'iscrizione al secondo anno,

cinque per l'iscrizione al terzo anno, otto per l'iscrizione al quarto anno, dodici per l'iscrizione al quinto anno. In caso di non superamento del previsto numero di esami, lo studente dovrà iscriversi come ripetente o fuoricorso.

Durante il primo triennio lo studente dovrà inoltre dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera, tra quelle indicate nel manifesto annuale degli studi, superando una prova di accertamento le cui modalità verranno stabilite dal consiglio di facoltà.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi attinente alle materie del corso di laurea, svolta sotto il controllo di uno o più relatori, di regola scelti tra i docenti della facoltà, e con le modalità stabilite dal competente consiglio di corso di laurea.

Art. 60. — Il consiglio di facoltà, all'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi definisce, su proposta del consiglio di corso di laurea, per ciascun indirizzo, i corsi ufficiali (monodisciplinari o integrati) che rappresentano le annualità minime prescritte nel precedente articolo scegliendo le relative discipline all'interno dell'elenco dei raggruppamenti riportati nel successivo art. 63 utilizzando anche le possibilità previste dal comma sesto dell'art. 59.

Art. 61. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria informatica sono obbligatorie le seguenti ventidue annualità:

n. 2 nel raggr.	A021	Analisi matematica
n. 1 nel raggr.	A011	Algebra e logistica matematica
n. 2 nel raggr.	A021	Analisi matematica
	A012	Geometria
	A011	Algebra e logica matematica
	A030	Fisica matematica
	A041	Analisi numerica e matematica applicata
	A022	Calcolo delle probabilità
	P041	Statistica
n. 2 nel raggr.	B011	Fisica generale
n. 4 nel raggr.	I250	Sistemi elaborazioni delle informazioni
n. 1 nel raggr.	C060	Chimica
n. 1 nei raggr.	I270	Ingegneria economico-gestionale
	P012	Economia politica
n. 1 nei raggr.	H071	Scienza delle costruzioni
	I042	Macchine e sistemi energetici
	I050	Fisica tecnica
	I070	Meccanica applicata alle macchine
n. 1 nel raggr.	I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche
n. 1 nel raggr.	I210	Elettronica
n. 2 nel raggr.	I240	Automatica
n. 1 nel raggr.	I220	Campi elettromagnetici
n. 1 nel raggr.	I230	Telecomunicazioni
n. 1 nel raggr.	A042	Ricerca operativa
n. 1 nei raggr.	I210	Elettronica
	I230	Telecomunicazioni

Per l'indirizzo automatica e sistemi di automazione industriale sono inoltre obbligatorie le seguenti quattro annualità:

n. 1 nel raggr.	I240	Automatica
n. 1 nei raggr.	I240	Automatica
	I110	Impianti industriali meccanici
n. 1 nei raggr.	I240	Automatica
	I154	Teoria dello sviluppo dei processi chimici
n. 1 nei raggr.	I240	Automatica
	I190	Sistemi elettr. per l'energia

Per l'indirizzo sistemi ed applicazioni informatici sono inoltre obbligatorie le seguenti quattro annualità:

n. 4 nel raggr.	I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni

Vengono aggiunti inoltre i seguenti articoli:

Art. 62. — Le rimanenti annualità necessarie al raggiungimento del numero minimo di ventinove annualità, vengono scelte dallo studente nell'ambito degli insegnamenti indicati, sia separatamente che raggruppati in distinti indirizzi e/o orientamenti, dal manifesto annuale degli studi quale piano di studio ufficiale per il corso di laurea, ovvero sostituiti, sino alla concorrenza massima di due annualità, dai moduli didattici di cui al sesto comma dell'art. 59.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto nel manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate. Il consiglio di corso di laurea valuta la congruità del piano predisposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattici formativi del corso di laurea.

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, definisce il piano di studi ufficiali del corso di laurea, con le eventuali articolazioni in indirizzi e/o orientamenti, specificandone gli insegnamenti nel rispetto dei vincoli di cui ai precedenti articoli.

In particolare, il consiglio stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) che costituiscono le singole annualità indicandone la collocazione negli anni di corso e/o nei semestri. Le singole discipline sono scelte nei raggruppamenti elencati nel precedente art. 61, per quanto riguarda le prime ventisei annualità; le discipline corrispondenti alle rimanenti annualità vengono scelte all'interno dei raggruppamenti indicati nel successivo art. 63.

Nella stessa occasione il consiglio fissa la frazione temporale di ciascun corso integrato destinata alle varie discipline che vi concorrono e l'eventuale utilizzo degli altri moduli didattici di cui allo stesso comma dell'art. 59, nonché l'eventuale propedeuticità tra i corsi e i relativi esami.

L'identità di denominazione di insegnamenti impartiti non comporta necessariamente identità di programma, di trattazione o di docente.

Art. 63. — Elenco generale, articolato per raggruppamenti disciplinari, degli insegnamenti che possono essere impartiti nella facoltà a norma degli articoli 5 e 6 della tabella XXIX annessa al decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 e inclusi nella tabella *F* allegata alla stessa tabella XXIX:

A011 - *Algebra e logica matematica:*

1) Algebra;
2) Algebra ed elementi di geometria.

A012 - *Geometria:*

1) Geometria;
2) Geometria descrittiva;
3) Geometria differenziale;
4) Geometria ed algebra;
5) Teoria dei grafi.

A021 - *Analisi matematica:*

1) Analisi funzionale;
2) Analisi matematica;
3) Calcolo delle variazioni;
4) Metodi matematici per l'ingegneria;
5) Teoria delle funzioni;
6) Teoria matematica dei controlli.

A022 - *Calcolo delle probabilità:*

1) Calcolo delle probabilità;
2) Metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;
3) Statistica matematica;
4) Teoria dei giochi e delle decisioni;
5) Teoria dell'affidabilità.

A030 - *Fisica matematica:*

1) Calcolo tensoriale e meccanica del continuo;
2) Fisica matematica;
3) Meccanica analitica;
4) Meccanica razionale;
5) Meccanica superiore per ingegneri;
6) Sistemi dinamici.

A041 - *Analisi numerica e matematica applicata:*

1) Analisi numerica;
2) Calcolo numerico;
3) Calcolo numerico e programmazione numerica;
4) Metodi numerici per l'ingegneria;
5) Matematica applicata.

A042 - *Ricerca operativa:*

1) Algoritmi di ottimizzazione;
2) Applicazione della ricerca operativa;
3) Modelli di sistemi di produzione;
4) Modelli di sistemi di servizio;
5) Modelli logistici;
6) Modelli per il supporto alle decisioni;
7) Modelli per l'organizzazione e la gestione di sistemi;
8) Modelli per la pianificazione territoriale;
9) Ottimizzazione;
10) Ottimizzazione combinatoria;
11) Programmazione matematica;
12) Ricerca operativa;
13) Simulazione.

B011 - *Fisica generale:*

1) Fisica (limitatamente a: ingegneria);
2) Fisica superiore;
3) Metrologia;
4) Ottica elettronica;
5) Sperimentazione fisica;
6) Strumentazione fisica.

B030 - *Struttura della materia:*

1) Elettronica quantistica;
2) Fisica atomica;
3) Fisica degli stati condensati;
4) Fisica dei laser;
5) Fisica di plasmi;
6) Fisica dei semiconduttori;
7) Fisica delle basse temperature;
8) Fisica delle superfici;
9) Fisica dello stato sòlido;
10) Gas ionizzati;
11) Ottica;
12) Struttura della materia;
13) Superconduttività.

C060 - *Chimica:*

1) Applicazione di chimica e chimica analitica;
2) Chimica (limitatamente a: ingegneria);
3) Sperimentazione di chimica.

H071 - *Scienze delle costruzioni:*

1) Analisi computazionale delle strutture;
2) Calcolo anelastico e a rottura delle strutture;
3) Dinamica delle strutture;
4) Instabilità delle strutture;
5) Meccanica dei materiali e della frattura;
6) Meccanica dei solidi;
7) Ottimizzazione delle strutture;
8) Scienza delle costruzioni;
9) Sicurezza strutturale;
10) Sperimentazione dei materiali e delle strutture;
11) Statica;
12) Teoria delle strutture.

H150 - *Estimo:*

1) Economia ed estimo ambientale;
2) Economia ed estimo civile;
3) Economia ed estimo industriale;
4) Estimo;
5) Estimo aeronautico;
6) Estimo navale.

I042 - *Macchine e sistemi energetici:*

1) Combustione e gasdinamica delle macchine;
2) Conversione dell'energia;
3) Dinamica e controllo delle macchine;
4) Energetica applicata;
5) Fluidodinamica delle macchine;
6) Macchine;
7) Macchine marine;
8) Macchine per impianti frigoriferi e per pompe di calore;
9) Modelli delle macchine;
10) Motori a combustione interna;
11) Motori termici per trazione;
12) Oleodinamica e pneumatica;
13) Progetto di macchine;
14) Sperimentazione sulle macchine;
15) Turbomacchine;
16) Centrali termiche;
17) Collaudo e normativa delle macchine e degli impianti motori;
18) Diagnostica degli impianti motori;
19) Generatori di vapore;
20) Gestione delle macchine e dei sistemi energetici;
21) Impianti di potenza per applicazioni spaziali;
22) Impianti per la cogenerazione ed il risparmio energetico;
23) Impiego industriale dell'energia;
24) Interazione fra le macchine e l'ambiente;
25) Macchine e sistemi energetici speciali;
26) Modellistica e simulazione degli impianti motori;
27) Sistemi energetici;
28) Sistemi propulsivi;
29) Tecnologie delle energie rinnovabili.

I050 - *Fisica tecnica:*

1) Criogenia;
2) Energetica;
3) Fisica tecnica;
4) Gestione dell'energia;
5) Impianti termotecnici;
6) Misure e regolazioni termofluidodinamiche;
7) Modelli per la termotecnica;
8) Proprietà termofisiche dei materiali;
9) Tecnica del freddo;
10) Termocinetica alle alte temperature;
11) Termodinamica applicata;
12) Termofluidodinamica applicata;
13) Termofluidodinamica dei sistemi naturali;
14) Termotecnica;
15) Trasmissione del calore;
16) Acustica applicata;
17) Climatologia dell'ambiente costruito;
18) Energie rinnovabili per uso termico;
19) Fisica tecnica ambientale;
20) Gestione dei servizi energetici;
21) Gestione delle risorse energetiche nel territorio;
22) Illuminotecnica;
23) Impianti speciali di climatizzazione;
24) Impianti tecnici;
25) Misure fisico-tecniche e regolazioni;
26) Modelli per il controllo ambientale;
27) Sistemi energetici integrati;
28) Tecnica del controllo ambientale;
29) Termofisica dell'edificio.

I070 - *Meccanica applicata alle macchine:*

1) Analisi assistita di sistemi meccanici;
2) Automazione a fluido;
3) Controllo delle vibrazioni e del rumore;
4) Diagnostica dei sistemi meccanici;
5) Elementi di meccanica teorica e applicata;
6) Meccanica applicata alle macchine;
7) Meccanica degli azionamenti;
8) Meccanica dei robot;
9) Meccanica del veicolo;
10) Meccanica delle macchine automatiche;
11) Meccanica delle vibrazioni;
12) Meccatronica;
13) Modellistica e simulazione dei sistemi meccanici;
14) Progettazione meccanica funzionale;
15) Regolazione e controllo dei sistemi meccanici;
16) Sperimentazione sui sistemi meccanici;
17) Teoria e tecnica della lubrificazione;
18) Tribologia.

I110 - *Impianti industriali meccanici:*

1) Ergotecnica;
2) Gestione degli impianti industriali;
3) Gestione dei progetti di impianto;
4) Gestione della produzione industriale;
5) Impianti di trasporto;
6) Impianti industriali;
7) Impianti meccanici;
8) Impianti speciali;
9) Logistica industriale;
10) Progettazione degli impianti industriali;
11) Servizi generali di impianto;
12) Sicurezza dei sistemi di produzione;
13) Sistemi di produzione automatizzati;
14) Strumentazione industriale;
15) Tecnologie industriali.

I154 - *Teoria dello sviluppo dei processi chimici:*

1) Analisi dei sistemi dell'ingegneria chimica;
2) Analisi dei sistemi dell'ingegneria chimica ambientale;
3) Analisi di sicurezza nell'industria di processo;
4) Analisi e simulazione dei processi chimici;
5) Automazione dei processi chimici;
6) Dinamica e controllo dei processi chimici;
7) Ottimizzazione dei processi chimici;
8) Sperimentazione industriale e impianti pilota;
9) Teoria dello sviluppo dei processi chimici.

I170 - *Elettrotecnica e tecnologie elettriche:*

1) Circuiti digitali;
2) Circuiti e algoritmi per il trattamento dei segnali;
3) Circuiti elettronici di potenza;
4) Compatibilità elettromagnetica per l'ingegneria industriale;
5) Elettromeccanica dei sistemi continui;
6) Elettrotecnica;
7) Magnetofluidodinamica applicata;
8) Modelli numerici per l'ingegneria elettrica;
9) Modellistica elettrica dei materiali;
10) Plasmi e fusione termonucleare controllata;
11) Principi di ingegneria elettrica;
12) Progettazione automatica per l'ingegneria elettrica;
13) Progetto automatico dei circuiti;
14) Teoria dei circuiti;
15) Teoria delle reti elettriche;
16) Conversione diretta dell'energia;
17) Costruzione di apparecchi elettrici;
18) Elettrotermia;
19) Ingegneria dei materiali elettrici;
20) Materiali per l'ingegneria elettrica;
21) Tecnica dei sistemi di isolamento elettrici;
22) Tecnica delle alte tensioni;
23) Tecnica ed economia dell'energia;
24) Tecnologia dei plasmi;
25) Tecnologie elettriche;
26) Tecnologie elettromeccaniche;
27) Tecnologie per la fusione termonucleare.

I190 - *Sistemi elettrici per l'energia:*

1) Affidabilità dei sistemi elettrici;
2) Automazione dei sistemi elettrici per l'energia;
3) Diagnostica degli impianti elettrici;
4) Impianti di produzione dell'energia elettrica;
5) Impianti elettrici;
6) Impianti elettrici a media e bassa tensione;
7) Impianti elettrici ad alta tensione;
8) Pianificazione ed esercizio dei sistemi elettrici per l'energia;
9) Sistemi elettrici di bordo;
10) Sistemi elettrici industriali
11) Sistemi elettrici per i trasporti;
12) Sistemi elettrici per l'energia;
13) Sistemi elettronici di potenza negli impianti elettrici;
14) Tecnica della sicurezza elettrica;
15) Tecnica ed economia dell'energia elettrica.

I200 - *Misure elettriche ed elettroniche:*

1) Affidabilità e controllo di qualità;
2) Elaborazione di segnali e di informazioni di misura;
3) Fondamenti della misurazione e metrologia generale elettrica;
4) Misure a iperfrequenze;
5) Misure di compatibilità elettromagnetica;
6) Misure e collaudo di macchine e impianti elettrici;
7) Misure elettriche;
8) Misure elettroniche;
9) Misure in alta tensione;
10) Misure per l'automazione e la produzione industriale;
11) Misure per la diagnostica e la qualificazione di componenti e sistemi;
12) Misure su sistemi di trasmissione e telemisure;
13) Qualificazione degli algoritmi per sistemi di misura;
14) Sensori e trasduttori;
15) Strumentazione elettronica di misura.

I210 - *Elettronica:*

1) Affidabilità e diagnostica di componenti e circuiti elettronici;
2) Architettura dei sistemi integrati;
3) Circuiti integrati a microonde;
4) Dispositivi elettronici;
5) Elaborazione elettronica di segnali e immagini;
6) Elettronica applicata;
7) Elettronica biomedica;
8) Elettronica dei sistemi digitali;
9) Elettronica delle microonde;
10) Elettronica delle telecomunicazioni;
11) Elettronica dello stato solido;
12) Elettronica di potenza;
13) Elettronica industriale;
14) Elettronica quantistica;
15) Microelettronica;
16) Optoelettronica;
17) Progettazione automatica di circuiti e sistemi elettronici;
18) Strumentazione e misure elettroniche;
19) Tecnologie e materiali per l'elettronica;
20) Teoria dei circuiti elettronici.

I220 - *Campi elettromagnetici:*

1) Antenne;
2) Applicazione di potenza delle microonde;
3) Campi elettromagnetici;

4) Compatibilità elettromagnetica;
5) Componenti e circuiti ottici;
6) Elaborazione ottica dei segnali;
7) Interazione bioelettromagnetica;
8) Microonde;
9) Misure a microonde;
10) Ottica e interazioni;
11) Progettazione automatica per l'elettromagnetismo;
12) Progetto di circuiti a microonde;
13) Propagazione;
14) Tecniche elettromagnetiche di riconoscimento radar;
15) Telerilevamento e diagnostica elettromagnetica.

I230 - *Telecomunicazioni:*

1) Algoritmi e circuiti per telecomunicazioni;
2) Comunicazioni elettriche;
3) Comunicazioni ottiche;
4) Elaborazione e trasmissione delle immagini;
5) Elaborazione numerica dei segnali;
6) Reti di telecomunicazioni;
7) Sistemi a microonde per telecomunicazioni;
8) Sistemi di commutazione;
9) Sistemi di radiocomunicazione;
10) Sistemi di telecomunicazione;
11) Sistemi di telerilevamento;
12) Telematica;
13) Teoria dei fenomeni aleatori;
14) Teoria dei segnali;
15) Teoria dell'informazione e codici;
16) Teoria e tecnica radar;
17) Teoria e tecniche del riconoscimento;
18) Trasmissione numerica.

I240 - *Automatica:*

1) Analisi dei sistemi;
2) Automazione industriale;
3) Azionamenti ed elettronica industriale;
4) Controlli automatici;
5) Controllo dei processi;
6) Controllo digitale;
7) Elementi di automatica;
8) Identificazione dei modelli e analisi dei dati;
9) Metodi di ottimizzazione nei sistemi di controllo;
10) Modellistica e controllo dei sistemi ambientali;
11) Modellistica e gestione delle risorse naturali;
12) Modellistica e identificazione;
13) Robotica industriale;
14) Sistemi adattativi;
15) Sistemi di supervisione e controllo esperto;
16) Strumentazione e misure per l'automazione;
17) Tecnologie dei sistemi di controllo;
18) Teoria dei sistemi;
19) Teoria del controllo.

I250 - *Sistemi di elaborazione delle informazioni:*

1) Basi di dati;
2) Calcolatori elettronici;
3) Fondamenti di informatica;
4) Impianti di elaborazione;
5) Informatica grafica;
6) Informatica industriale;
7) Informatica medica;
8) Informatica teorica;
9) Ingegneria del software;
10) Ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
11) Intelligenza artificiale;
12) Linguaggi e traduttori;
13) Reti di calcolatori;
14) Reti logiche;
15) Robotica;
16) Sistemi di elaborazione;
17) Sistemi informativi;
18) Sistemi operativi;
19) Sistemi per la progettazione automatica;
20) Teoria e tecniche di elaborazione delle immagini.

I270 - *Ingegneria economico-gestionale:*

1) Economia applicata all'ingegneria;
2) Economia dei sistemi industriali;
3) Economia e gestione dei servizi;
4) Economia e gestione dell'innovazione;
5) Economia ed organizzazione aziendale;
6) Gestione aziendale;
7) Gestione dell'informazione aziendale;
8) Gestione della qualità;
9) Marketing industriale;
10) Organizzazione della produzione e dei sistemi logistici;
11) Sistemi di analisi finanziaria;
12) Sistemi di controllo di gestione;
13) Sistemi organizzativi;
14) Sistemi tecnologici e organizzazione del lavoro;
15) Strategia e sistemi di pianificazione.

P012 - *Economia politica:*

1) Economia politica;
2) Istituzioni di economia;
3) Microeconomia.

Fisciano, 18 giugno 1991

Il rettore: RACINARO

91A3429

CIRCOLARI

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

CIRCOLARE 5 luglio 1991, n. 9.

Modalità di controllo sugli ammassi privati del formaggio tipico Provolone.

Agli assessorati regionali dell'agricoltura

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Gabinetto - Direzione generale tutela

Agli organi regionali di controllo

Al Consorzio di tutela del formaggio Parmigiano-Reggiano

Al Consorzio di tutela del formaggio Grana Padano

Al Consorzio di tutela del formaggio Provolone

Al Consorzio di tutela del formaggio Pecorino Romano

Al Comando generale della guardia di finanza - Ufficio operazioni

Al Comando dei carabinieri nucleo antisofisticazioni - Ministero della sanità

Alla Federazione italiana delle latterie e caseifici sociali (Federlatte)

All'Associazione italiana lattiero-casearia

All'Associazione nazionale stagionatori e grossiti prodotti caseari (Assocaseari)

Co.Na.Le.

Con circolare n. 14 del 6 luglio 1990, questa Azienda ha informato codesti assessorati regionali sulle modifiche apportate dal regolamento n. 1650/90 del 19 giugno 1990 alla disciplina riguardante l'ammasso privato del formaggio Provolone.

Con la presente vengono illustrati i soli aspetti innovativi recati dal citato regolamento, nonché alcune procedure innovative riguardo alla certificazione antimafia.

Modalità di ammasso.

Le nuove modalità di ammasso inseriscono il concetto che la manifestazione dell'ammassatore, se espressa correttamente e successivamente convalidata all'atto del controllo, determina la decorrenza dell'ammasso a partire dal giorno successivo a quello della conclusione delle operazioni di entrata.

Tali operazioni devono essere formalizzate da apposita richiesta telegrafica — telex, telegramma, fax — (allegato 1) da inviare all'IPA e al Consorzio al più tardi entro 48 ore.

Copia di tale documento deve essere inviata all'AIMA con l'atto di sottomissione.

Anteriormente alla formalizzazione del suddetto atto, l'ammassatore deve rispettare scrupolosamente quanto appresso precisato:

a) predisporre le forme da ammassare in maniera contigua in un unico magazzino esponendo gli elementi identificativi, matricola e data di produzione, verso l'esterno.

Si precisa che tale ultimo elemento se limitato alla sola settimana di produzione, preclude la possibilità che venga preso in considerazione ai fini del calcolo dell'età minima del formaggio ammassabile.

Infatti, solo ove sia possibile identificare anche il giorno di fabbricazione, il calcolo dell'età minima decorre da quello successivo a tale data.

Con l'occasione si rammenta che l'identificazione delle singole forme e la relativa data di fabbricazione costituiscono elementi essenziali delle esigenze comunitarie al fine di evitare sostituzioni del prodotto e consentire, altresì, il beneficio solo al formaggio che ha raggiunto i necessari requisiti qualitativi per effetto della stagionatura.

A conclusione delle operazioni fisiche di immagazzinaggio sarà cura dell'ammassatore indicare le partite ammassate in apposita planimetria del magazzino;

b) per quanto attiene alla documentazione amministrativa, da esibire al momento del controllo degli organi regionali, occorre operare in coerenza con quanto prescritto dall'art. 1 del regolamento n. 1650/90 predisponendo:

documentazione attestante la proprietà delle forme ammassate o, nel caso di strutture cooperative e consortili, il legale possesso del prodotto;

registro di carico-scarico, debitamente vidimato, redatto secondo l'allegato 2. Tale registro deve essere obbligatoriamente compilato ad eccezione dello spazio riservato alla data di immagazzinamento.

Rispetto alla stesura originaria, il nuovo registro prevede una articolazione maggiore per quanto attiene l'identificazione delle forme ammassate al fine di impedirne qualsiasi possibilità di sostituzione se non per motivi di deterioramento qualitativo (regolamento n. 2793/83).

Ne consegue che la colonna «carico» comprende una nuova fincatura con la dicitura «ubicazione locale magazzino» in modo che tale riferimento permetta l'individuazione, in ogni momento, della partita sia nel luogo fisico di stoccaggio sia sulla planimetria, mentre la colonna «scarico» prevede un'altra fincatura con la dicitura «codice - sett./mese» che consente, nei casi di svincolo parziale — laddove le partite siano costituite da più codici sett./mese — di riscontrare esattamente il prodotto uscito dall'ammasso e conseguentemente l'immediata identificazione delle forme ancora in giacenza;

domanda per la concessione dell'aiuto comunitario, provvista della autentica della firma, in tre originali (allegato 3):

1) copia IPA;
2) copia ammassatore;
3) copia consorzio;

c) invio all'ispettorato e al consorzio della segnalazione telegrafica di avvenuto ammasso come già precisato.

Controlli in entrata.

L'organo di controllo, ricevuta la segnalazione telegrafica, provvede entro quindici giorni dalla data di ammasso, agli accertamenti in loco congiuntamente all'esperto designato dal consorzio di tutela.

A conclusione delle operazioni di ammasso il controllore redige apposito verbale in tre esemplari (allegato 4):

1) copia IPA;
2) copia ammassatore;
3) copia consorzio,

recante gli esiti degli accertamenti fisici e delle verifiche amministrativo-contabili.

Come già precisato, ove sussista coincidenza con quanto dichiarato dall'ammassatore, la data dell'ammasso da apporre sia sul verbale sia sul registro di carico-scarico sarà quella indicata dall'ammassatore sulla domanda e la decorrenza a partire dal giorno successivo.

In caso contrario l'organo di controllo indicherà sui suddetti documenti la data di conclusione delle operazioni di verifica provvedendo a correggere in rosso, con pari data, quella indicata sulla domanda; l'eventuale rettifica riguarderà anche la data di decorrenza.

Di quanto accertato dall'organo di controllo, limitatamente all'attestazione della qualità e dell'età minima del formaggio, l'esperto designato dal Consorzio sottoscriverà in calce al predetto verbale formale dichiarazione di conformità (allegato 4).

A conclusione delle operazioni indicate:

l'IPA provvederà a ritirare un esemplare della domanda, che trattiene ai propri atti;

l'ammassatore, che ha già provveduto a predisporre tutta la documentazione inerente l'ammasso e quella prevista dall'art. 1, punto 2) e 3), avrà cura di detenere gli atti presso i magazzini di stoccaggio e ad aggiornare il registro di carico-scarico onde consentire le visite ispettive disposte dagli organi regionali, dall'AIMA e dal FEOGA.

Controlli intermedi.

Poiché la circolare n. 14 del 6 luglio 1990, è stata trasmessa anche alla CEE, per l'esame di competenza, e quest'ultima ha espresso formale assenso salvo una attenta verifica delle condizioni di ammasso nel corso degli annuali controlli esperiti in sede di chiusura della contabilità, si provvederà a fornire ulteriori chiarimenti operativi dopo aver valutato le osservazioni dei funzionari regionali e comunitari.

Si ritiene, al momento, che la trasmissione di un facsimile (allegato 5 - 5-*bis*) possa essere esaustivo delle problematiche insite in tale fase.

Controlli finali.

Premesso che la richiesta di svincolo può essere presentata dall'ammassatore a mezzo telegramma, telex o fax, come nel caso precedente le operazioni di controllo nella fase di uscita restano sostanzialmente invariate fatto salvo, tuttavia, voler considerare che l'accertamento deve essere ricondotto ai necessari supporti amministrativo-contabili predisposti al momento dell'entrata in ammasso.

Un ulteriore aspetto da salvaguardare nei riguardi del regolare arrivo dei verbali di svincolo il cui smarrimento determina, in casi seppur limitati, il superamento dei termini di pagamento previsti dalla CEE, richiede che gli ispettorati, analogamente a quanto descritto nella fase di immissione all'ammasso, preannuncino le quantità di formaggio svincolata nella settimana precisando per ciascuna partita o lotto di essa il numero delle forme, il loro peso e il numero di posizione.

Com è noto, infatti, il mancato arrivo del verbale di svincolo all'AIMA comporta, nell'impossibilità di determinarlo in tempi congrui, l'esigenza di instaurare una procedura di pagamento motivata nella quale devono essere acclarati i motivi della mancata ricezione dell'atto suddetto al fine di individuare ogni responsabilità per danno erariale (circ. prot. 3460/lc del 4 aprile 1986).

Pertanto l'esigenza sopra menzionata di preannunciare l'invio dei verbali mediante telex o fax settimanali cosituisce l'unica possibilità di salvaguardare il corretto operato dell'AIMA e degli ispettorati preposti al controllo.

Certificati antimafia.

Attesi i problemi insorti conseguentemente all'introduzione della legge n. 55 del 19 marzo 1990 relativa alla certificazione antimafia, il consiglio di amministrazione dell'AIMA, nella seduta del 3 aprile 1991, verificata l'incompatibilità del rispetto dei termini di pagamento previsti dalla CEE con gli obblighi derivanti dalla citata legge, ha individuato il momento generatore dell'aiuto, che determina il diritto soggettivo del beneficiario, nella verbalizzazione delle operazioni di uscita del formaggio dall'ammasso.

Conseguentemente l'ammassatore dovrà trasmettere la certificazione antimafia all'ispettorato nei tempi prescritti dall'art. 7, sesto comma, della legge citata o presentare il certificato all'ufficio predetto al momento dello svincolo.

Tale prassi innovativa richiede l'inserimento nella domanda d'ammasso di una clausola vincolante in base alla quale il richiedente si impegna a presentare, secondo le modalità prescritte, il certificato antimafia all'ispettorato.

La mancata acquisizione da parte dell'organismo regionale del predetto certificato determina l'impossibilità per l'AIMA di effettuare la liquidazione dei contributi CEE.

Conseguentemente l'ispettorato, oltre all'acquisizione materiale del certificato, che non deve essere trasmesso all'AIMA, dovrà attestare nel proprio verbale (allegato 6) di aver verificato la validità dell'atto e la data del suo rilascio.

Le difficoltà insite nella fase di avvio delle procedure descritte richiedono un congruo spostamento dei termini di trasmissione dei verbali all'AIMA, già fissati in sette giorni dalla circolare n. 3460/LC del 4 aprile 1986.

Tale termine non deve comunque essere superiore a venticinque giorni dalla data dello svincolo per consentire all'AIMA di effettuare il pagamento nel prescritto termine di novanta giorni.

Anche nel caso di mancata attestazione della presentazione della certificazione antimafia da parte del beneficiario, l'ispettorato ha l'obbligo di trasmettere all'AIMA il verbale di svincolo nei predetti termini.

In relazione alle procedure, le domande d'ammasso e il verbale di svincolo allegati alla presente vengono integrati in modo conseguente.

Il Presidente: GORIA

ALLEGATO 1

SEGNALAZIONE TELEGRAFICA
(telegramma - telex - fax)

At IPA
At CONSORZIO

La sottoscritta ditta...
at data .... habet completato operazioni entrata ammasso seguente/i partita/e:

forme............... tons. .... matr. ....
sett./mese di produzione.. presso magazzino..

Firma

....

ALLEGATO 2

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Data operaz.	CARICO					
	Forme n.	Cas. prod. matr.	Peso netto tonn.	Peso medio kg.	Cod. rif. sett./mese	Ubicaz. magaz.

N. posiz. A.I.M.A.	Data operaz.	SCARICO				
		Svincolo (1)	Forme n.	Cas. prod. matr.	Cod. sett. mese	Peso netto tonn.

(1) Indicare se trattasi del primo lotto, secondo lotto.............................., lotto finale oppure della totalità della partita.

GIACENZA	
Forme n.	Peso netto tonn.

ALLEGATO 3

All'AIMA - Via Palestro, 81
00185 ROMA

e, p.c.:
All'Ispettorato provinciale dell'agricoltura

(Timbro della ditta)

OGGETTO: Domanda per la concessione di aiuti comunitari per lo stoccaggio privato del formaggio Provolone.

Il sottoscritto.. in qualità di.. e legale rappresentante della ditta.. con sede in... esercente l'attività nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come risulta dal certificato rilasciato da...
chiede all'AIMA di poter fruire dell'aiuto comunitario previsto per l'ammasso privato del formaggio tipico Provolone di cui al regolamento CEE n. 2496/78 del 26 ottobre 1978 modificato dal regolamento CEE n. 650/90, precisando a tal fine che intende destinare all'ammasso formaggio tipico Provolone, avente l'età minima di mesi tre per:

tonn. ....
forme complessive n. ....

di cui:

Data di immagaz.	Forme n.	Peso tonn.	Settimane mese	Caseificio produttore matr. n.	Tipo forme	Classe di peso unitario kg

Totali ....

ammassate nel magazzino sito in ....
comune di .... della capacità complessiva di n. .... forme, perfettamente rispondente ed idoneo alla conservazione del prodotto, e di cui è titolare e legale rappresentate il sig. ....

Le forme di cui trattasi sono di esclusiva proprietà e disponibilità dell'intestato richiedente.

L'ammasso è richiesto a decorrere da .... corrispondente al giorno successivo a quello di ultimazione delle operazioni di entrata in ammasso del prodotto.

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che il formaggio costituente la partita sopra descritta non ha formato oggetto in precedenza di ammasso a norma del regolamento CEE.

Il sottoscritto si impegna, altresì, ai fini del conseguimento, a:

1) conservare la suddetta partita di formaggio a proprie spese ed a proprio rischio, nel magazzino di deposito e per un periodo minimo di sessantuno e un massimo di duecentosettanta giorni a decorrere dal .... corrispondente al giorno successivo a quello dell'ultimazione delle operazioni di entrata in ammasso;

2) non mettere in vendita o vendere o altrimenti commercializzare o cedere né sostituire la suddetta partita di formaggio o lotti di essa rispettivamente prima della scadenza del termine massimo dell'ammasso, o che l'AIMA ne abbia autorizzato l'uscita dall'ammasso stesso;

3) tenere rigorosamente aggiornato il prescritto registro di carico e scarico nonché tutta la documentazione inerente l'ammasso e quella prevista dal regolamento CEE n. 1650/90, art. 1, comma 2 e 3, presso il magazzino d'ammasso;

4) procedere tempestivamente alle prescritte comunicazioni telegrafiche all'AIMA dei movimenti di entrata e di uscita del prodotto in ammasso;

5) permettere in ogni momento, durante il periodo di ammasso l'esecuzione nel magazzino di deposito di controlli da parte dei funzionari dell'AIMA e del competente ispettorato provinciale dell'agricoltura dando all'uopo la propria collaborazione;

6) osservare ogni obbligo previsto, per l'ammassatore, dai regolamenti CEE n. 804/68, n. 971/68, n. 1107/68 e n. 2496/78, nonché dalla delibera AIMA 7 dicembre 1978;

7) accettare l'anticipata scadenza del periodo di durata dell'ammasso che venisse eventualmente disposta dalla Comunità economica europea;

8) trasmettere all'IPA, nei tempi previsti dall'art. 7, comma 6, della legge n. 55 del 19 marzo 1990 e presentare allo stesso, al momento dello svincolo, il certificato antimafia.

Circa il pagamento dell'aiuto il sottoscritto dichiara (1) ....
....
....

Data, ...

Firma

....

(Segue autentificazione della firma) (2)

---

(1) La ditta dichiari se il pagamento deve essere effettuato a proprio favore di persona cui abbia rilasciato procura all'incasso (allegare l'atto di procura) ovvero in una delle forme agevolative stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71 (mediante vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, accreditamento in conto corrente postale, ecc.).

(2) La firma può essere autenticata da notaio o dal sindaco del comune di residenza.

ALLEGATO 4

SERVIZIO PROVINCIALE AGRICOLTURA
E ALIMENTAZIONE DI ....

Verbale di constatazione del formaggio .... immagazzinato per l'ammasso privato.

Addì ...., in .... (provincia di ....) presso il magazzino di conservazione ...., di cui si dà atto di rispondenza ai prescritti requisiti di idoneità, alla presenza del sig. ....
rappresentante dell'ammassatore ditta ....
è aperto il presente verbale di constatazione dei quantitativi di formaggio costituiti in ammasso come da richiesta dell'ammassatore in data .... per la durata minima di sessantuno giorni e massima di duecentosettanta giorni, salvo svincoli anticipati e autorizzati dall'AIMA su richiesta.

Previo esame della documentazione amministrativo-contabile il sottoscritto ...., funzionario del servizio in epigrafe, ha provveduto ad identificare le forme oggetto della partita ammassata e ad accertare il numero delle stesse nonché il relativo peso mediante individuazione e pesatura di un campione rappresentativo che tiene conto del grado di omogeneità delle «pezzature» come risulta dal seguente prospetto:

Data immagazzinamento	Caseif. prod. n.	Tipo forme	Classe del peso unit. di kg	Forme n.	Peso effettivo		Settimana produz.
					Tot. tonn.	Medio kg	
			Totali				

Il prodotto è stato collocato, avuto riguardo alla disponibilità di attrezzature di magazzino, con le seguenti modalità per l'individuazione della partita.

Tutte le forme di formaggio di cui sopra sono risultate:

a) di qualità sana, leale mercantile;

b) prodotte da almeno tre mesi da impresa/e che le fabbrica/no direttamente ed esclusivamente a base di latte di vacca della sua/loro zona di raccolta;

c) marchiate col numero della ditta produttrice e la data di produzione.

Dall'esito dell'accertamento $\frac{\text{è}}{\text{non è}}$ emersa corrispondenza tra quanto dichiarato e comprovato dall'ammassatore e quanto verificato dal sottoscritto, per cui la data d'inizio dell'ammasso coincide con quella della richiesta dell'ammassatore (giorno/mese/anno)

di chiusura del presente verbale (giorno/mese/anno)

Note ....
....
....

Il funzionario del servizio

....

L'ammassatore
(o suo rappresentante)

....

DICHIARAZIONE ESPERTO..

Il sottoscritto.. esperto designato dal consorzio.................................... dichiara che le forme costituenti la partita sopra identificata risultano:

a) di qualità sana, leale mercantile;

b) prodotto da almeno tre mesi da impresa/e che le fabbrica/no direttamente ed esclusivamente a base di latte di vacca della suo/loro zona di raccolta;

c) marchiate col numero della ditta produttrice e la data di produzione.

Firma esperto

....

ALLEGATO 5

CONTROLLO AMMINISTRATIVO
(ai sensi del regolamento CEE n. 1650/90)

L'anno .... addì .... del mese di............................ il sottoscritto.. ha proceduto — ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, punto 6, del regolamento CEE n. 1650/90 — alla verifica, senza preavviso, presso il magazzino sito in .... della partita di formaggio di cui alla Pos. AIMA n. .... costituita nel modo seguente come si rileva dal verbale di entrata in ammasso.

Forme n. .... tonns. complessive .... peso medio.............

Alla presenza del sig.. in qualità di... si è proceduto all'esame della contabilità di magazzino e dei documenti contabili identificativi della partita ammassata il ....

L'esame del registro di C/S ha avuto come oggetto il riscontro dei seguenti elementi:

n. forme..
peso tonn. ....
ammassatore.......................................
anno di prod. ....
mese di prod. ....
caseificio n. ....
ubicazione magazzino.......................

Si è proceduto, quindi, alla verifica fisica in magazzino dei dati controllati contabilmente con il seguente esito:

n. forme..
timbro IPA di ....
anno di prod. ....
mese di prod. ....
caseificio n. ....
ubicazione magazzino.......................

La partita in questione risulta accorpata e separata dalle altre giacenti nel medesimo locale.

Note...

....

....

Alla luce di quanto riscontrato dalle scritture contabili e dalle verifiche di magazzino il sottoscritto.. dà atto dell'esito positivo negativo del controllo e specificatamente del fatto che le forme costituenti la partita non sono/sono state sostituite.

Il presente verbale, redatto in cinque copie, viene letto, confermato e sottoscritto dal sig.. al quale viene rilasciato un esemplare.

Data, ...

Il funzionario IPA

....

L'ammassatore

....

ALLEGATO 5-*bis*

CONTROLLO FISICO-AMMINISTRATIVO
(ai sensi del regolamento CEE n. 1650/90)

L'anno .... addì .... del mese di............................ il sottoscritto.. ha proceduto — ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, punto 6, del regolamento CEE n. 1650/90 — alla verifica, senza preavviso, presso il magazzino sito in .... della partita di formaggio di cui alla Pos. AIMA n. .... costituita nel modo seguente come si rileva dal verbale di entrata in ammasso.

Forme n. .... tonns. complessive .... peso medio.............

Alla presenza del sig.. in qualità di... si è proceduto all'esame della contabilità di magazzino e dei documenti contabili identificativi della partita ammassata il ....

L'esame del registro di C S ha avuto come oggetto il riscontro dei seguenti elementi:

n. forme..
peso tonn. ....
ammassatore.......................................
anno di prod. ....
mese di prod. ....
caseificio n. ....
ubicazione magazzino.......................

Si è proceduto, quindi, alla verifica fisica in magazzino dei dati controllati contabilmente con il seguente esito:

n. forme..
timbro IPA di ....
anno di prod. ....
mese di prod. ....
caseificio n. ....
ubicazione magazzino.......................

La partita in questione risulta accorpata e separata dalle altre giacenti nel medesimo locale.

Sempre alla presenza del sig. .... hanno avuto luogo le operazioni di pesatura di tutte le forme costituenti la suddetta partita; si è potuto accertare che il peso corrisponde a quello di entrata in ammasso (cioè tonn. ....) tenuto conto delle trasformazioni fisiologiche ed organolettiche determinate dalla normale stagionatura.

Note...

....

....

Alla luce di quanto riscontrato dalle scritture contabili e dalle verifiche di magazzino il sottoscritto .... dà atto dell'esito positivo/negativo del controllo e specificatamentedel fatto che le forme costituenti la partita non sono/sono state sostituite.

Il presente verbale, redatto in cinque copie, viene letto, confermato e sottoscritto dal sig.. al quale viene rilasciato un esemplare.

Data, ...

Il funzionario IPA

....

L'ammassatore

....

ALLEGATO 6

Posizione AIMA n. ....

ISPETTORATO PROVINCIALE DELL'AGRICOLTURA DI ....

O UFFICIO ....

Verbale di constatazione di mantenimento in ammasso privato delle quantità di formaggio tipico Provolone da considerare svincolate dall'ammasso stesso.

Addì ...., in .... (provincia di........................) presso il magazzino di conservazione .... alla presenza del sig. .... rappresentante dell'ammassatore sig./ditta ....

il sottoscritto .... funzionario del .... in epigrafe, dà atto della constatazione del mantenimento in ammasso delle sottodescritte forme di formaggio Provolone che risultano essere le stesse costituite in ammasso privato come da contratto di cui al precedente verbale di immagazzinamento chiuso il giorno .... con inizio dell'ammassso dallo stesso giorno:

Forme costituenti (1)...

....

Data uscita	Caseif. produt. n.	Tipo forme	Classe peso unit. di kg	Forme n.	Peso iniziale	
					Medio kg	Totale tonn.
			Totali			

Per dette forme la data del presente verbale costituisce data di uscita e termine dell'ammasso sotto contratto salvo che le stesse abbiano già raggiunto il duecentosettantesimo giorno di ammasso, nel quale caso quest'ultimo giorno è considerato ad ogni effetto data di uscita e termine dell'ammasso.

Si attesta, altresì, che è stata acquisita la certificazione antimafia rilasciata in data .... secondo le modalità e le procedure previste dall'art. 7 della legge n. 55 del 19 marzo 1990.

Si dà atto, altresì, dell'esito positivo di precedente controllo inteso a constatare che il prodotto in questione non era stato posto in vendita né sostituito né trasferito: controllo che venne eseguito in data ....

Con il presente verbale il quantitativo di Provolone sopra descritto è svincolato e lasciato alla libera disponibilità dell'ammassatore.

L'ammassatore (o suo rappresentante) ....

Il funzionario dell'ispettorato (o ufficio) ....

Visto: Il capo dell'ispettorato

....
(timbro e firma)

(1) Completare secondo il caso, con una delle seguenti dizioni:

l'intera partita da svincolare per trascorsi duecentosettanta giorni da inizio ammasso;
l'intera partita da svincolare a seguito autorizzazione AIMA n. .... del ....;
l'ultimo lotto della partita, da svincolare per trascorsi duecentosettanta giorni da inizio ammasso;
.... lotto da svincolare a seguito di autorizzazione AIMA n. .... del .... (n. d'ord).

91A3468

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 1° agosto 1991 Grimaldi Loredana, notaio residente nel comune di Muro Lucano, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Napoli, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

91A3511

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio di specialità medicinali per uso veterinario

Con decreto ministeriale n. 214/S del 20 giugno 1991 è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale per uso veterinario denominata Sintabolin - 4 fiale ml 5, registrata al n. 21245, a nome della ditta Azienda farmaceutica italiana S.n.c. - codice fiscale 00718850159, con sede e domicilio fiscale in Sumirago (Varese), via De Gasperi, 47.

Con decreto ministeriale n. 215/S del 20 giugno 1991 è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale per uso veterinario denominata Neocillina - 1 flacone a tappo perforabile ml 50 di sospensione, registrata al n. 24176, a nome della ditta Azienda farmaceutica italiana S.n.c. - codice fiscale 00718850159, con sede e domicilio fiscale in Sumirago (Varese), via De Gasperi, 47.

Si richiama all'attenzione delle aziende interessate, dei distributori e dei farmacisti che le succitate specialità medicinali devono essere subito ritirate dal commercio e, con effetto immediato, non possono essere più oggetto di vendita.

91A3475

Conferma della registrazione dei presidi sanitari contenenti il p.a. Alaclor

Con decreto ministeriale 17 luglio 1991, sono confermate le registrazioni dei presidi sanitari contenenti il p.a. Alaclor, in formulazione microincapsulata, per i trattamenti del discrbo del mais, appresso indicati:

Denominazione prodotto	Impresa intestataria registrazione	Registrazione numero	data D.M
Nuworol Microcap	Bayer Italia S.p.a. - Milano, viale Certosa, 126	6548	29-10-1985 22- 3-1991
Lariet	Monsanto italiana - S.p.a., Milano, via M. Gioia, 8	0677	19- 9-1972 6- 2-1991
Lasso Microtech ..	Monsanto italiana - S.p.a., Milano, via M. Gioia, 8	7928	21- 6-1990
Lasso Microg	Monsanto italiana - S.p.a., Milano, via M. Gioia, 8	7929	21- 6-1990
Chloral Me	Decco Italia S.r.l., Catania, zona industriale, 18ª strada	7718	11- 2-1991 17- 2-1989 11- 2-1991
Gramicid	Dovelanco Italia S.r.l., Ozzano Emilia (Bologna)	4207	17- 2-1981 6- 4-1991

91A3473

Revoca della registrazione della specialità medicinale per uso veterinario denominata Vaccino contro la mixomatosi del coniglio

Con decreto ministeriale n. 7829/R del 15 giugno 1991 è stata revocata, su rinuncia della ditta interessata, la registrazione della specialità medicinale per uso veterinario sottoindicata, limitatamente alla confezione di seguito specificata:

Vaccino contro la mixomatosi del coniglio - liofilizzato, confezione da 100 dosi, registrato al n. 20555 a nome dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, con sede e domicilio fiscale in Perugia, via Salvemini, 1 codice fiscale 00150090546.

La confezione di cui trattasi non può più essere oggetto di vendita.

Il provvedimento, in base ad una espressa disposizione in esso contenuta, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto.

91A3474

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, ad accettare un legato ed una eredità

Con decreto ministeriale 18 giugno 1991, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato consistente in due immobili siti in Alassio, via Leonardo da Vinci, 95, ed in Moglio di Alassio, via Medaglie d'oro, 1, del rispettivo periziato valore di L. 67.000.000 e L. 71.000.000, disposto dal sig. Giuseppe Vasile con testamento olografo n. 46921 di repertorio, a rogito dottor Carlo De Mojana, notaio in Cologna.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1991, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, è stata autorizzata ad accettare l'eredità, consistente in beni mobili valutati in L. 540.000.000 e da un immobile sito nel comune di Venezia valutato in L. 223.000.000, disposta dal sig. Gaetano Zamparo con testamento olografo n. 69746 di repertorio, a rogito dott.ssa Maria Luisa Semi, notaio in Venezia.

91A3492 - 91A3494

Autorizzazione all'associazione Speranza, in Modena ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 18 giugno 1991, l'associazione Speranza, in Modena, è stata autorizzata ad accettare l'eredità consistente in 2.322 azioni della Banca popolare dell'Emilia del valore commerciale di L. 80.000 cadauna; deposito in c/c presso il Credito emiliano, dipendenza di Sassuolo, di L. 49.955.743; buoni ordinari del Tesoro presso il Credito emiliano, dipendenza di Sassuolo, per L. 61.000.000, disposta dal sig. Francesco Piombini con testamento olografo n. 220349 di repertorio, a rogito dott. Giancarlo Antonioni, notaio in Perugia.

91A3493

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Alberto Monti», in Milano

Con decreto ministeriale 26 giugno 1991 è stata riconosciuta la personalità giuridica della fondazione «Alberto Monti», con sede in Milano, corso Garibaldi n. 72/3, ed è approvato il relativo statuto composto di diciassette articoli.

91A3495

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione studio e terapia riabilitativa italiana, in Milano

Con decreto ministeriale 4 luglio 1991 è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione studio e terapia riabilitativa italiana (A.S.T.R.I.), con sede in Milano, via G. Vasari, 26, ed è approvato il relativo statuto composto di trentadue articoli.

91A3496

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Venezia ad acquistare un immobile

Il prefetto di Venezia con decreto n. 756/91 1° Sett. del 5 marzo 1991, ha autorizzato l'Università degli studi di Venezia ad acquistare un immobile sito in Venezia, via Dorsoduro, 2241/B, di proprietà del sig. Valerio Vimercati del valore di L. 710.000.000 da destinare ad insediamenti universitari.

91A3489

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

laboratorio di chimica.

UNIVERSITÀ DI CASSINO

Facoltà di magistero:

storia orientale antica.

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di giurisprudenza:

procedura penale.

Facoltà di economia e commercio:

economia dei trasporti.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di agraria:

industrie alimentari I;
tecnica della bonifica.

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di economia e commercio:

diritto tributario;
economia e politica agraria.

Facoltà di medicina e chirurgia:

neurochirurgia;
andrologia;
materiali dentari (c.l.o.);
psicopatologia forense;
biochimica clinica.

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Facoltà di economia e commercio:

istituzioni di diritto pubblico;
diritto del lavoro.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A3490

MINISTERO DEL TESORO

N. 147

Corso dei cambi del 30 luglio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1304.700	1304.700	1310.200	1304.700	1304.700	1304.700	1304.850	1304.700	1304.700	1304.700
E.C.U.	1534.500	1534.500	1534 —	1534.500	1534.500	1534,500	1534.150	1534,500	1534.500	1534.500
Marco tedesco	747.620	747,620	747.750	747.620	747,620	747,620	747.650	747.620	747.620	747.720
Franco francese	219.740	219,740	220.250	219,740	219.740	219,740	219.760	219.740	219.740	219,740
Lira sterlina	2197.300	2197.300	2201 —	2197,300	2197.300	2197.300	2197.600	2197.300	2197.300	2197,300
Fiorino olàndese	663.130	663.130	663.250	663.130	663.130	663.130	663.130	663.130	663.130	663,130
Franco belga	36.270	36.270	36.280	36.270	36.270	36,270	36.278	36.270	36.270	36.270
Peseta spagnola	11.935	11.935	11.965	11.935	11.935	11.935	11.938	11.935	11.935	11.930
Corona danese	193.080	193,080	193.250	193,080	193.080	193.080	193.080	193,080	193,080	193.080
Lira irlandese	1998.500	1998.500	1998 —	1998,500	1998.500	1998.500	1999 —	1998.500	1998,500	
Dracma greca	6.802	6,802	6.790	6.802	6.802	6,802	6.802	6.802	6.802	—
Escudo portoghese	8.713	8.713	8.720	8,713	8.713	8.713	8.715	8.713	8.713	8,710
Dollaro canadese	1133.700	1133,700	1136 —	1133,700	1133.700	1133.700	1133,400	1133.700	1133.700	1133.700
Yen giapponese	9.478	9.478	9,510	9.478	9.478	9.478	9.478	9.478	9,478	9.460
Franco svizzero	856,300	856,300	856.500	856.300	856,300	856,300	856.390	856.300	856,300	856,300
Scellino austriaco	106.212	106.212	105.980	106,212	106.212	106,212	106.229	106.212	106.212	106.210
Corona norvegese	191.390	191.390	191.500	191.390	191.390	191,390	191.450	191,390	191.390	191,390
Corona svedese	206 —	206 —	206 —	206 —	206 —	206 —	206,050	206 —	206 —	206 —
Marco finlandese	310.050	310,050	310 —	310.050	310.050	310.050	310.100	310.050	310.050	—
Dollaro australiano	1014.500	1014.500	1015 —	1014.500	1014.500	1014.500	1014.600	1014.500	1014.500	1014.150

Media dei titoli del 30 luglio 1991

Titolo	
Rendita 5% 1935	66,050
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	96.725
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98.350
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	85,375
» » » 21- 4-1987/94	85.275
» » C.T.O. 12.50% 1- 6-1989/95	100 —
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100.050
» » » 12.50% 18- 7-1989/95	100.050
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100.050
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100 —
» » » 12.50% 19-10-1989/95	99,900
» » » 12.50% 20-11-1989/95	99,975
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99.975
» » » 12.50% 17- 1-1990/96	99.775
» » » 12.50% 19- 2-1990/96	99.400
» » » 12.50% 16- 5-1990/96	99,550
» » » 12.50% 15- 6-1990/96	99,375
» » » 12.50% 19- 9-1990/96	99,250
» » » 12.50% 20-11-1990/96	99,475
» » » 10,25% 1-12-1988/96	99,175
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,300
» » » 10% 18- 4-1987/92	92,400

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro 9.50% 19- 5-1987/92	98.875
» » » 8.75% 18- 6-1987/93	97.825
» » » 8.75% 17- 7-1987/93	98,750
» » » 8.50% 19- 8-1987/93	97,100
» » » 8.50% 18- 9-1987/93	106,225
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	100,425
» » » 13.95% 1- 1-1990/94 II	100.375
» » » TR 2,5% 1983/93	98.325
» » » Ind. 1- 8-1984/91	99,925
» » » » 1- 9-1984/91	100,050
» » » » 1-10-1984/91	100,175
» » » » 1-11-1984/91	100,225
» » » » 1-12-1984/91	100,225
» » » » 1- 1-1985/92	100,125
» » » » 1- 2-1985/92	100,250
» » » » 18- 4-1986/92	100,625
» » » » 19- 5-1986/92	100,450
» » » » 20- 7-1987/92	100,275
» » » » 19- 8-1987/92	100,325
» » » » 1-11-1987/92	100,250
» » » » 1-12-1987/92	100,250
» » » » 1- 1-1988/93	100,050

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99.975
» » » »	1- 3-1988/93	99.975
» » » »	1- 4-1988/93	100.050
» » » »	1- 5-1988/93	100.375
» » » »	1- 6-1988/93	100.425
» » » »	18- 6-1986/93	100.825
» » » »	1- 7-1988/93	100.175
» » » »	17- 7-1986/93	99.750
» » » »	1- 8-1988/93	101.050
» » » »	19- 8-1986/93	99.350
» » » »	1- 9-1988/93	100.200
» » » »	18- 9-1986/93	99.200
» » » »	1-10-1988/93	99.225
» » » »	20-10-1986/93	99.375
» » » »	1-11-1988/93	100.375
» » » »	18-11-1987/93	99.575
» » » »	19-12-1986/93	99.825
» » » »	1- 1-1989/94	100.100
» » » »	1- 2-1989/94	100.300
» » » »	1- 3-1989/94	100.125
» » » »	15- 3-1989/94	100.175
» » » »	1- 4-1989/94	100.200
» » » »	1- 9-1988/94	99.725
» » » »	1-10-1987/94	99.075
» » » »	1-11-1989/94	99.750
» » » »	1- 1-1990/95	99.275
» » » »	1- 2-1985/95	100.025
» » » »	1- 3-1985/95	98.475
» » » »	1- 3-1990/95	99.850
» » » »	1- 4-1985/95	98.650
» » » »	1- 5-1985/95	98.650
» » » »	1- 5-1990/95	98.975
» » » »	1- 6-1985/95	98.325
» » » »	1- 7-1985/95	99.300
» » » »	1- 7-1990/95	99.475
» » » »	1- 8-1985/95	99 —
» » » »	1- 9-1985/95	98.300
» » » »	1- 9-1990/95	98.900
» » » »	1-10-1985/95	98.475
» » » »	1-10-1990/95	98.975
» » » »	1-11-1985/95	98.925
» » » »	1-11-1990/95	98.875
» » » »	1-12-1985/95	98.950
» » » »	1-12-1990/95	97.550
» » » »	1- 1-1986/96	98.825
» » » »	1- 1-1986/96 II	100.900
» » » »	1- 2-1986/96	98.925
» » » »	1- 3-1986/96	99.250
» » » »	1- 4-1986/96	99.475
» » » »	1- 5-1986/96	99.400
» » » »	1- 6-1986/96	99.225
» » » »	1- 7-1986/96	98.900
» » » »	1- 8-1986/96	98.425
» » » »	1- 9-1986/96	98.275
» » » »	1-10-1986/96	97.650
» » » »	1-11-1986/96	97.325
» » » »	1-12-1986/96	97.550
» » » »	1- 1-1987/97	97.475
» » » »	1- 2-1987/97	97.350
» » » »	18- 2-1987/97	97.375
» » » »	1- 3-1987/97	97.500
» » » »	1- 4-1987/97	97.575
» » » »	1- 5-1987/97	97.975
» » » »	1- 6-1987/97	98.075
» » » »	1- 7-1987/97	98.100
» » » »	1- 8-1987/97	98.150
» » » »	1- 9-1987/97	97.925

Buoni Tesoro Pol.	11.50%	1-11-1991	99.400
» » »	11.50%	21-12-1991	99.825
» » »	9.25%	1- 1-1992	99.100
» » »	9.25%	1- 2-1992	98.975
» » »	11.00%	1- 2-1992	99.425
» » »	9.15%	1- 3-1992	98.725
» » »	12.50%	17- 3-1992	99.770
» » »	9.15%	1- 4-1992	98.525
» » »	11.00%	1- 4-1992	99.125
» » »	12.50%	1- 4-1992	99.875
» » »	12.50%	1- 4-1990/92	99.900
» » »	12.50%	18- 4-1992	99.875
» » »	9.15%	1- 5-1992	98.400
» » »	11.00%	1- 5-1992	98.825
» » »	12.50%	1- 5-1992	99.900
» » »	12.50%	17- 5-1992	99.850
» » »	9.15%	1- 6-1992	98.375
» » »	10.50%	1- 7-1992	99.950
» » »	11.50%	1- 7-1992	99.575
» » »	11.50%	1- 8-1992	99.750
» » »	12.50%	1- 9-1992	100.025
» » »	12.50%	1-10-1992	100.025
» » »	12.50%	1- 2-1993	100.525
» » »	12.50%	1- 7-1993	99.825
» » »	12.50%	1- 8-1993	99.825
» » »	12.50%	1- 9-1993	99.275
» » »	12.50%	1-10-1993	99.500
» » »	12.50%	1-11-1993	99.325
» » »	12.50%	1-11-1993 Q	99.275
» » »	12.50%	17-11-1993	99.300
» » »	12.50%	1-12-1993	99.200
» » »	12.50%	1- 1-1989/94	99.225
» » »	12.50%	1- 1-1990/94	99.125
» » »	12.50%	1- 2-1990/94	99.550
» » »	12.50%	1- 3-1990/94	98.875
» » »	12.50%	1- 5-1990/94	98.825
» » »	12.50%	1- 6-1990/94	98.900
» » »	12.50%	1- 7-1990/94	98.925
» » »	12.50%	1- 9-1990/94	98.575
» » »	12.50%	1-11-1990/94	98.725
» » »	12.50%	1- 6-1990/97	98.025
» » »	12.50%	16- 6-1990/97	97.575
» » »	12.50%	1-11-1990/97	97.350

Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 9-1987/91	8.75%	99.775
» » » »	21- 3-1988/92	8.50%	98.725
» » » »	26- 4-1988/92	8.50%	98.600
» » » »	25- 5-1988/92	8.50%	98.575
» » » »	22-11-1984/92	10.50%	102.450
» » » »	22- 2-1985/93	9.60%	99.950
» » » »	15- 4-1985/93	9.75%	100.150
» » » »	22- 7-1985/93	9.00%	100.075
» » » »	25- 7-1988/93	8.75%	98.050
» » » »	28- 9-1988/93	8.75%	95.725
» » » »	26-10-1988/93	8.65%	95.625
» » » »	22-11-1985/93	8.75%	98.275
» » » »	28-11-1988/93	8.50%	94.075
» » » »	28-12-1988/93	8.75%	95.875
» » » »	21- 2-1986/94	8.75%	98.525
» » » »	25- 3-1987/94	7.75%	95.750
» » » »	19- 4-1989/94	9.90%	99.600
» » » »	26- 5-1986/94	6.90%	94.300
» » » »	26- 7-1989/94	9.65%	103.150
» » » »	30- 8-1989/94	9.65%	98.975
» » » »	26-10-1989/94	10.15%	99.550
» » » »	22-11-1989/94	10.70%	100.775
» » » »	24- 1-1990/95	11.15%	103.050
» » » »	27- 3-1990/95	12.00%	106.750
» » » »	24- 5-1989/95	9.90%	100.050
» » » »	29- 5-1990/95	11.50%	104.575

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA SIORACI

91M30071

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 21 giugno 1991 concernente: «Integrazioni al decreto ministeriale 29 dicembre 1981, contenente disposizioni per la prevenzione ed eliminazione dei disturbi provocati da apparati radioelettrici di debole potenza». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 28 giugno 1991).

Il titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel sommario ed alla pagina 21, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, è rettificato nel senso che dove è scritto:

«*Integrazioni al decreto ministeriale 29 dicembre 1981, contenente disposizioni per la prevenzione ed eliminazione dei disturbi provocati da apparati radioelettrici di debole potenza*»,

si legga:

«*Disciplina delle frequenze riservate agli apparati radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza*».

91A3497

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80
◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . L. 315.000
- semestrale . . . . . . L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . . L. 56.000
- semestrale . . . . . . L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . L. 175.000
- semestrale . . . . . . L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . L. 56.000
- semestrale . . . . . . L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . . L. 175.000
- semestrale . . . . . . L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale . . . . . . L. 600.000
- semestrale . . . . . . L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . . . . L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . . . . L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 70.000, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	280.000
Abbonamento semestrale	L.	170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 8 2 0 9 1 *

L. 1.200